

OGGETTO: gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza All Risks danni ai beni. Gara 2023-074-TH

CHIARIMENTI N. 1 (1-2 ID 170923699) e N. 2 (3-14 ID 171020068)

1. Relativamente all'art. 5 del Capitolato di gara - LIMITI DI INDENNIZZO, si chiede se alla garanzie Terrorismo, Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Terremoto ed Eventi atmosferici, il limite indicato di euro 70.000.000,00 si intende quale limite complessivo di tutte le ubicazioni assicurate.

2. Si chiede inoltre la possibilita' di inserire nel Capitolato le clausole allegate:

- Esclusione Malattie trasmissibili –

“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità,

richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.

Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:

- per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e

- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o

Risposta al quesito 1: Si conferma

Risposta al quesito 2: Si conferma e si acconsente di inserire la clausola all'atto di emissione della polizza

oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e

- la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.

- La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

3. Esclusione Cyber Risks

“CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:

- atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall'eventuale ricorso ad una minaccia od all'inganno;

- software intrusivi o malevoli;

- errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;

- qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;

- accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;

Per “Sistema informatico” si intende l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o

Risposta al quesito 3: Si conferma e, ad ulteriore precisazione degli artt. 2.2 lett. p), q), r) e art 9, si acconsente di inserire la clausola all'atto di emissione della polizza

sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per "Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per "Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software."

4. Limitazione ed esclusione Embarghi e Sanzioni. **LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI**

In ogni caso la società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

5. Si chiede se la proroga obbligatoria per la Compagnia sia dovuta anche in caso di recesso anticipato (per sinistro o annuo) o solamente alla scadenza naturale;

6. Si chiede nome della Compagnia di Assicurazione USCENTE e valore del Premio SEMESTRALE lordo in corso;

7. Contenuto della partita 1) e 5) – Si chiede elenco dei beni assicurati alla partita con indicazione del valore specifico anche quale aggregato tra apparecchiature elettroniche, elettromedicali, ecc.;

Risposta al quesito 4: Si conferma e si acconsente di inserire la clausola all'atto di emissione della polizza

Risposta al quesito 5: Si rinvia all'art. 1.5 del CSA

Risposta al quesito 6: ALLIANZ VIVA – Premio SEMESTRALE LORDO € 63.185,00 (PREMIO ANNUO LORDO € 126.370,00).

**Risposta al quesito 7:
Si comunicano i dati aggiornati da bilancio 2022:
nella partita contenuto viene indicato il valore d'acquisto di:**

<p>8. Si chiede di confermare che si intendono esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere, opere fluviali di qualsiasi tipologia;</p> <p>9. Si chiede di confermare che si intendono esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: boschi, alberi, cespugli, animali ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza</p> <p>10. Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Sanction Clause ed esclusione territoriale di seguito riepilogata: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.</p>	<p>- impianti e macchinari - audiovisivi : 175.619,41</p> <p>- attrezzature sanitarie e scientifiche: 125.875.586,69</p> <p>- mobili e arredi: 15.210.883,39</p> <p>- automezzi: 3.967.127,16</p> <p>- macchine d'ufficio: 21.536.989,14</p> <p>- altre immobilizzazioni materiali 40.994.523,78</p> <p>Rimanenze: 16.087.116,14</p> <p>Risposta al quesito 8: Si conferma</p> <p>Risposta al quesito 9: Si conferma l'esclusione con eccezione per: alberi (v. pag. 14 del CSA art 2 comma 2).</p> <p>Risposta al quesito 10: Si acconsente, v. R 4</p>
--	---

11. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

12. Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento della clausola Esclusioni malattie pandemiche di seguito riepilogata:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la

Risposta al quesito 11: Si conferma e si acconsente di inserire la clausola all'atto di emissione della polizza

Risposta al quesito 12: Si acconsente di inserire la clausola all'atto di emissione della polizza



presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.”

13. Si chiede conferma della disponibilità ad integrare il testo proposto mediante inserimento clausola Esclusione Cyber Risk di seguito riepilogata:
 Esclusione Cyber Clause

Risposta al quesito 13: Vedasi R 3

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non

materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono

considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);

- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione

<p>della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.</p> <p>14. Si chiede se tra i beni da assicurare sono presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede tipologia, ubicazione e valore;</p> <p>15. Si chiede di indicare il limite previsto in polizza per la garanzia FURTO FARMACI E MEDICINALI e per la garanzia FURTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHI ad IMPIEGO MOBILE;</p> <p>16. Si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa riportati alle singole garanzie, come ad esempio Terremoto, Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Eventi atmosferici ecc., devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti;</p> <p>17. Guasti meccanici – Si chiede di indicare il limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia o conferma dell’esclusione.</p>	<p>Risposta al quesito 14: Sì, vi sono impianti fotovoltaici presso: PO Santorso KW 258, PO Asiago KW 45 e CEOD Chiuppano (di proprietà del Comune in uso all’Azienda ULSS 7) KW 5.</p> <p>Risposta al quesito 15: vd. art. 5 del CSA, in particolare art. 5.1 e 5.3 e statistiche allegate.</p> <p>Risposta al quesito 16: Si conferma.</p> <p>Risposta al quesito 17: vedasi art. 2.2, lett. i) del CSA.</p>
---	--

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE